

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 894-A)

## TESTO PROPOSTO DALLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BROSIO, BALBO, PREMOLI e ARENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1973

---

Ammissione ai concorsi per l'Amministrazione degli affari esteri di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impiegati ex contrattisti entrati nei ruoli organici con il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18

---

Comunicato alla Presidenza il 27 aprile 1976

---

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

30 marzo 1976

La Sottocommissione, riunitasi per esaminare il disegno di legge, esprime su di esso parere favorevole nonchè su taluni emendamenti al medesimo.

DE MATTEIS

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

30 marzo 1976

La Commissione bilancio e programmazione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEI SENATORI BROSIO ed altri

## Art. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione degli affari esteri entrati nei ruoli organici a seguito del concorso di cui all'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che abbiano compiuto sei anni di complessiva anzianità alle dipendenze dell'amministrazione, possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, qualora, rispetto alla qualificazione contrattuale posseduta al momento in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso, essi avessero effettivamente svolto, durante il periodo come contrattista, mansioni superiori alla qualificazione stessa e corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso. Tali impiegati dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 5 della legge 17 luglio 1970, n. 569.

Un'apposita Commissione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri accerterà l'esistenza del requisito dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori durante il periodo come contrattista del personale di cui al precedente comma.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione degli affari esteri entrati nei ruoli organici a seguito del concorso di cui all'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che abbiano compiuto sei anni di complessiva anzianità alle dipendenze dell'amministrazione, possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, qualora, rispetto alla qualificazione contrattuale posseduta al momento in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso, essi avessero effettivamente svolto, durante il periodo come contrattista, mansioni superiori alla qualificazione stessa e corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso, purchè siano stati titolari per almeno un anno di una qualificazione contrattuale per l'esercizio di queste ultime mansioni. Tali impiegati dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 5 della legge 17 luglio 1970, n. 569.

## Art. 2.

Un'apposita Commissione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri accerterà l'esistenza del requisito dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori durante il periodo come contrattista del personale di cui al precedente articolo 1.

Gli impiegati di cui al primo comma possono chiedere entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge di partecipare ai concorsi per titoli già eventualmente indetti al momento di entrata in vigore della presente legge anche se siano scaduti i termini di presentazione delle domande. Qualora al momento dell'entrata in vigore della presente legge i concorsi per titoli previsti per l'immissione del personale a contratto nella qualifica iniziale delle carriere del per-

(Segue: *Testo dei senatori Brosio ed altri*)

Art. 2.

Gli impiegati di cui al comma precedente, ove risultati vincitori dei concorsi, prendono posto nei ruoli organici dell'amministrazione dopo l'ultimo vincitore del primo concorso bandito in applicazione dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, con la stessa decorrenza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sonale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva ed ausiliaria, siano già stati tutti espletati, sarà indetto un concorso supplementare riservato ai suddetti impiegati.

Art. 3.

Gli impiegati di cui all'articolo 1, ove risultati vincitori dei concorsi, prendono posto nei ruoli organici dell'amministrazione dopo l'ultimo vincitore del primo concorso bandito in applicazione dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, con la stessa anzianità, ai soli fini giuridici. Il trattamento economico decorre dalla data del decreto di nomina.